



TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Presidenza

Piazza G. Falcone e P. Borsellino, n. 1
52100 AREZZO
Tel. 0575/1738615-630-640
e-mail: presidenza.tribunale.arezzo@giustizia.it

Arezzo, data del protocollo

OGGETTO: Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale ex art. 16 novies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221. Nuove domande di iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio e all'Albo dei periti.

- Al Presidente dell'Ordine dei Biologi della Toscana e dell'Umbria
Protocollo@pec.biogilitoscanaumbria.it
- Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di AREZZO
ordingar@pec.aruba.it
- Al Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di AREZZO
ordine.arezzo@consulentidellavoropec.it
- Al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di AREZZO
odcec@pec.commercialistiarezzo.it
- Al Presidente dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di AREZZO
archarezzo@pec.aruba.it
- Al Presidente dell'Ordine dei Geologi della Toscana
ordine@pec.geogilitoscana.net
- Al Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di AREZZO
segreteria.ar@pec.omceo.it
- Al Presidente dell'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di AREZZO
ordinediarezzo@pec.cnpi.it
- Al Presidente dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici della Toscana
ordine.toscana@pec.chimici.org
- Al Presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di AREZZO
collegio.arezzo@geopec.it

- Al Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di AREZZO
protocollo.odaf.arezzo@conafpec.it
- Al Presidente del Collegio interprovinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Arezzo, Siena, Grosseto, Perugia e Terni
arezzo@pecagrotecnici.it
- Al Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di AREZZO
ordinefarmacistiar@pec.fofi.it
- Al Presidente del Collegio Professionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati delle Province di Arezzo, Siena e Firenze
collegio.siarfi@pec.peritiagrari.it
- Al Presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di AREZZO
ordinemediciveterinariarezzo@pec.aruba.it
- Al Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di AREZZO
arezzo@cert.ordine-opi.it
- Al Presidente dell'Ordine della professione di Ostetrica interprovinciale di Firenze, Prato, Arezzo, Grosseto, Siena, Lucca e Pistoia
info@pec.ordineostetrichefi.it
- Al Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana
psicologi.toscana@pec.it
- Al Presidente dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle province di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca e Massa
firenze@pec.tsrn.org
- Al Presidente dell'Ordine dei Tecnologi Alimentari dell'Emilia Romagna, Toscana, Marche ed Umbria
presidente@otaemilia-aggregati.it
tecnologiaalimentari@pec.it
- Al Presidente dell'Ordine interprovinciale della professione sanitaria di Fisioterapia di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara
toscancentro.ofi@pec.fnofi.it
- Al Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Toscana
oastoscana@postacert.toscana.it
-

Con l'avvio del *Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale*, le nuove domande di iscrizione sia per l'Albo dei CTU che per quello dei periti, e i *documenti da allegare* previsti dalla normativa, dovranno essere inseriti nel Portale, andando così ad alimentare l'*elenco nazionale* previsto dall'art 16 *novies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Si ritiene, pertanto, opportuno sottolineare, in questa sede, quelli che sono i *requisiti necessari* -ed i *documenti da allegare alla domanda*- previsti dalla normativa per l'iscrizione nell'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio e per l'iscrizione nell'Albo dei periti.

Albo dei consulenti tecnici d'ufficio

Come è noto, il Decreto del Ministero della Giustizia 04 agosto 2023, n. 109 ha innovato la disciplina dell'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio previsto dall'art. 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introducendo, tra l'altro, nuove categorie e specializzazioni e nuove disposizioni per la sua formazione, tenuta e aggiornamento.

L'art. 4 del D.M. sopracitato, richiamando l'art. 15 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, indica, quali *requisiti necessari* per l'iscrizione all'albo dei CTU:

- l'iscrizione all'*ordine o collegio professionale* di appartenenza o, per le professioni non organizzate in collegi o professioni, al *ruolo dei periti e degli esperti tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura*, o ad una *associazione professionale* inserita nell'elenco di cui all'art. 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- l'ottemperanza agli *obblighi di formazione professionale continua* previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o dalle associazioni professionali di cui all'art. 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- il possesso di *speciale competenza tecnica nelle materie oggetto delle categorie e specializzazioni per le quali si chiede l'iscrizione*, sussistente quando in tali materie l'attività professionale è stata esercitata per *almeno cinque anni* in maniera continuativa ed effettiva¹;
- il possesso *della residenza anagrafica o del domicilio professionale* ex art. 16 legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del Tribunale;
- l'essere di *condotta morale specchiata*.

L'art. 5 del D.M. sopra richiamato disciplina il contenuto della *domanda di iscrizione* che, con l'avvio del Portale previsto dall'art. 16 *novies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, deve essere presentata *esclusivamente per via telematica* attraverso tale Portale dal 01 marzo al 30 aprile e dal 01 settembre al 31 ottobre di ciascun anno.

Si rimanda alla lettura dell'art. 5, primo comma, lettere dalla a) alla o) e secondo comma, per l'elenco di ciò che deve essere indicato, anche facendo ricorso a dichiarazioni sostitutive, a pena di inammissibilità della domanda.

¹ In mancanza del requisito almeno quinquennale di esercizio della professione nelle categorie e specializzazioni indicate nella domanda, il requisito della speciale competenza tecnica è riconosciuto quando ricorrono almeno due delle tre condizioni previste dall'art. 4, comma 5, lettere a), b) e c) del D.M. 04 agosto 2023, n. 109, e cioè:

- a) il possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimenti post-universitari, purché il candidato sia iscritto da almeno cinque anni ai rispettivi ordini, collegi od associazioni professionali ex art. 2, legge 04 gennaio 2013, n. 4;
- b) il possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, ad esempio, attività di ricerca, attività di docenza, pubblicazioni su riviste scientifiche, iscrizioni a società scientifiche;
- c) il conseguimento della certificazione UNI relativa alla attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

Per la categoria medico-chirurgica, la speciale competenza tecnica sussiste quando la professione sia stata svolta in maniera continuativa ed effettiva per almeno cinque anni successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione.

Per la specializzazione in medicina legale non si applica il requisito della competenza tecnica come disciplinato dall'art. 4, comma 4, del D.M. n. 109 ed è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni previste dalle lettere a) e b) del comma 5 dell'art. 4 del D.M. n. 109 sopra richiamato.

Si chiede di prestare particolare attenzione ai *documenti da allegare* alla domanda, disciplinati al comma 3 dell'art. 5 del D.M. in parola, che rimanda all'art. 16, secondo comma, nn. 1, 2, 3, 4 e 5 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e ai documenti previsti nel D.M. più volte citato.

La normativa non prevede l'allegazione di dichiarazioni sostitutive, pertanto devono essere allegati, attraverso il caricamento nel Portale, i seguenti documenti:

- estratto dell'atto di nascita;
(art. 16, secondo comma, n. 1 disp. att.ne cpc)
- certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda;
(art. 16, secondo comma, n. 2 disp.att.ne cpc)
- certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale;
(art. 16, secondo comma, n. 3 disp. att.ne cpc)
- certificato di iscrizione all'associazione professionale;
(art. 16, secondo comma, n. 4 disp. att.ne cpc)
- i titoli e i documenti che l'aspirante reputi di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica (art. 16, secondo comma, n. 5 disp. att.ne cpc), con particolare riferimento all'attività professionale svolta negli ultimi cinque anni;
- gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale [04 agosto 2023, n. 109];
(art. 16, secondo comma, n. 5 *bis* disp. att.ne cpc).

In riferimento a quest'ultimo punto, si ritiene che debbano essere allegati anche i seguenti documenti:

- attestato di partecipazione a percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico (art. 5, primo comma, lettera *d*) D.M. 04 agosto 2023, n. 109);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla circostanza che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l'attività professionale svolta prodotti in copia sono conformi all'originale (art. 5, primo comma, lett. n) D.M. 04 agosto 2023, n. 109).

È altresì richiesta dall'Ufficio l'allegazione di copia della polizza assicurativa per i rischi connessi all'attività professionale.

Si raccomanda, infine, la dettagliata compilazione del *curriculum vitae* presente nel Portale, documento che può visualizzare anche il magistrato e che, insieme alle categorie e specializzazioni indicate nella domanda di iscrizione, contribuisce alla definizione del profilo professionale del candidato.

Albo dei periti

I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo dei periti sono sostanzialmente identici a quelli previsti per l'albo dei consulenti tecnici d'ufficio e cioè:

- l'iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza o, per le professioni non organizzate in collegi o professioni, al ruolo dei periti e degli esperti tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, o ad una associazione professionale inserita nell'elenco di cui all'art. 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- il possesso della residenza anagrafica o del domicilio professionale ex art. 16 legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del Tribunale;

- l'ottemperanza agli obblighi di formazione professionale continua previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o dalle associazioni professionali di cui all'art. 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- il possesso di speciale competenza nelle materie oggetto delle categorie e specializzazioni per le quali si chiede l'iscrizione;
- l'assenza di condanne con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- l'assenza di situazioni di incapacità previste dall'art. 222, comma 1, lettere a), b) e c) del codice di procedura penale.²²

I documenti da allegare alla domanda di iscrizione all'albo dei periti sono disciplinati dal comma 2 dell'art. 69 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Devono, pertanto, essere allegati, attraverso il caricamento nel Portale, i seguenti documenti:

- estratto dell'atto di nascita;
- certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda;
- certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale;

-i titoli e i documenti che l'aspirante reputi di esibire per dimostrare la sua speciale competenza, con particolare riferimento all'attività professionale svolta e alla attività formativa.

È altresì richiesta dall'Ufficio la allegazione dei seguenti documenti:

- certificato di iscrizione alla associazione professionale;
- attestato di partecipazione a percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze sul processo e sull'attività del perito;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla circostanza che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l'attività professionale svolta prodotti in copia sono conformi all'originale;
- polizza assicurativa per i rischi connessi all'attività professionale.

Anche nella ipotesi di domanda di iscrizione all'albo dei periti, è raccomandata la dettagliata compilazione del *curriculum vitae* proposto dal Portale da parte del candidato.

Con distinti saluti.

Il Magistrato delegato
(Dott. Fabrizio PIESCHI)



²² Art. 222

Incapacità e incompatibilità del perito

1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:

a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
 b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
 c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 d) (...)